



Net Insurance S.p.A.

Contratto di Assicurazione Danni

**“PASSA SEMPRE”  
POLIZZA INFORTUNI  
A PREMIO ANNUO**

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:  
IL DIP BASE, ED IL DIP AGGIUNTIVO, IL GLOSSARIO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,  
ED IL MODULO DI PROPOSTA, E DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE  
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO E' STATO REDATTO IL 01/06/2025.

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di Assicurazione è?

Questa polizza copre gli infortuni subiti dall'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività svolta senza carattere di professionalità, i quali abbiano per conseguenza una delle prestazioni garantite in Polizza. Sono assicurabili le persone che al momento della decorrenza della Polizza abbiano un'età inferiore a 75 anni e qualora venga sottoscritta la garanzia Invalidità Permanente da Malattia, un'età inferiore a 61 anni.



### Che cosa è assicurato?

Le prestazioni assicurate per le somme indicate in Polizza, sono divise in sezioni (è possibile attivare una o più delle seguenti garanzie):

#### ✓ Sezione Infortuni

Le garanzie sono le seguenti:

##### - Morte da infortunio

La garanzia Morte da infortunio prevede la liquidazione del Capitale assicurato, trascorsi 6 mesi dalla dichiarazione di morte presunta. Nel caso in cui, a seguito di Infortunio determinato da uno stesso evento, consegua la morte di entrambi i genitori, l'Assicuratore corrisponde un Indennizzo supplementare.

##### - Invalidità Permanente da Infortunio

Se l'Infortunio ha per conseguenza un'Invalidità Permanente dell'Assicurato, ovvero la perdita definitiva in misura totale o parziale della capacità allo svolgimento di qualsiasi lavoro indipendentemente dalla sua professione, l'Indennizzo è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado di Invalidità Permanente accertato.

In caso di Invalidità permanente accertata superiore al 65%, viene liquidato un Indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato. La garanzia Invalidità Permanente da Infortunio è estesa alle lesioni tendinee no ad un massimo di € 6.000,00.

E' prevista una indennità aggiuntiva di € 3.000,00 per gli Infortuni che determinano la Perdita dell'anno scolastico.

In caso di Infortunio a seguito di scippo o rapina, i Capitali Assicurati per i casi Morte e Invalidità Permanente, s'intendono aumentati del 25%.

##### - Rimborso spese sanitarie

Rimborso delle spese sanitarie prescritte dai medici curanti, sostenute e documentate. La garanzia Rimborso spese di cura da Infortunio è estesa ai danni estetici.

##### - Diaria da Inabilità Temporanea

Viene riconosciuta un'indennità giornaliera se l'infortunio determina la perdita temporanea in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere le attività professionali esercitate.



### Che cosa non è assicurato?

✗ **Sezione Infortuni:** Sono esclusi dalla garanzia assicurativa gli Infortuni derivanti: dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di Legge in vigore; da guerra, insurrezioni, tumulti popolari, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, maremoti, inondazioni, tsunami ed alluvioni; da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni; da reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato o da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; dalla pratica, anche a carattere non professionale, di sport pericolosi; dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione; dalla partecipazione, quale pilota o membro dell'equipaggio, ad allenamenti, competizioni o gare automobilistiche/motociclistiche/motonautiche; da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e di accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X); da conseguenze delle infezioni che non abbiano causa diretta ed esclusiva una lesione conseguente a morsi di animali o a punture di insetti, esclusa la malaria e le malattie tropicali; conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio; uso, in qualità di pilota o di membro dell'equipaggio, di mezzi subacquei o aerei; pratica di sport aerei in genere; pratica, non avente carattere ricreativo, di: basket, volley, calcio, sci, ciclismo, ippica.

Non sono considerati infortuni e quindi non sono indennizzabili da Net Insurance S.p.A.:

- gli infarti e ictus;
- le rotture sottocutanee dei tendini;
- le ernie, di qualsiasi tipo e localizzazione.

- **Diaria da Ricovero e Convalescenza**

Viene riconosciuta un'indennità giornaliera in caso di Ricovero dell'Assicurato in Istituto di Cura.

La garanzia Diaria da ricovero è estesa alle ernie addominali traumatiche no ad un massimo di € 1.000,00.

- **Diaria da gessatura**

Viene riconosciuta un'indennità giornaliera nel caso in cui l'Assicurato sia soggetto a Gessatura.

L'Indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per l'Invalidità Permanente.

✓ **Sezione Malattia**

- **Invalidità Permanente da Malattia**

Viene riconosciuto un indennizzo in caso di Malattia che ha per conseguenza un'Invalidità Permanente dell'Assicurato, di grado superiore al 25%, diagnosticata nel corso del periodo di validità.

In caso di Invalidità permanente accertata superiore al 65%, viene liquidato un Indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato.

✓ **Sezione Assistenza**

Net Insurance S.p.A. per il tramite di Europ Assistance Italia S.p.A. (società a cui ha affidato la gestione delle Prestazioni) offre all'Assicurato un servizio di **Assistenza** in grado di risolvere numerose situazioni di difficoltà ed emergenza, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

✗ **Sezione Malattia:** Sono escluse dalla garanzia assicurativa le Malattie derivanti da: stati patologici anteriori alla stipulazione del contratto, sottaciuti all'Assicuratore con dolo o colpa grave; eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della Polizza; prestazioni aventi finalità estetiche; intossicazioni e Malattie conseguenti ad abuso di alcolici, ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti e/o sostanze psicotrope; Malattie mentali e disturbi psichici in genere; Malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi anteriori alla stipulazione del contratto, sottaciuti all'Assicuratore con dolo o colpa grave; prestazioni aventi finalità estetiche, cure dimagranti e/o dietetiche in genere; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc..), tranne il caso in cui il danno sia conseguente a radiazioni utilizzate a fini terapeutici della Malattia denunciata; conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche.

✗ **Sezione Assistenza:** tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.



## Ci sono limiti di copertura?

! **Limiti di età**

Al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli Assicurati non potrà essere superiore: per la **Sezione Infortuni a 74 anni**, per la **Sezione Malattia a 61 anni**.

! **L'Invalidità Permanente da infortunio** è sottoposta ad una franchigia variabile a seconda dalla percentuale di invalidità permanente accertata.

Sulla somma assicurata fino ad € 250.000,00, la franchigia sulla garanzia Invalidità Permanente da Infortunio, varia al crescere del danno accertato, fino ad annullarsi, secondo il seguente schema:

Percentuale di Invalidità Permanente accertata	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
Percentuale di Invalidità Permanente liquidata	0,2%	0,5%	1%	2%	4%	5%	6%	7%	8%	10%

Dal 10% al 50% di Invalidità permanente accertata la liquidazione avrà una percentuale corrispondente.

Dal 51% al 65% di Invalidità permanente accertata la liquidazione avrà una percentuale del 65%.

Dal 66% al 100% di Invalidità permanente accertata la liquidazione avrà una percentuale del 100%.

Sull'eccedenza di € 250.000,00 non si darà luogo ad Indennizzo quando l'Invalidità Permanente sia di grado pari od inferiore al 8% della totale, se invece essa risulterà superiore al 8% della totale, l'Indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente tale percentuale.

- L'estensione di garanzia ai danni estetici viene prestata con il massimo di € 5.000,00.

! **Il Rimborso Spese Mediche** viene effettuato fino alla concorrenza del 75% delle spese effettivamente sostenute, restando il rimanente 25% - c.d. scoperto - a carico dell'Assicurato con il minimo di € 100 per sinistro e per persona. Il suddetto scoperto non si applica in caso di sinistro che abbia comportato un intervento chirurgico; i trattamenti fisioterapici e rieducativi sono rimborsati fino ad un limite del 20% della somma assicurata con il massimo di € 2.500; le spese di acquisto e noleggio di stampelle, tutori ed altri apparecchi ortopedici, fino ad un massimo di € 500; le spese di cure odontoiatriche, rese necessarie dall'infortunio, e protesi dentarie con il sono garantite con il limite del 10% della somma assicurata.

! **Le Diarie da Inabilità Temporanea e da Ricovero e Convalescenza** vengono corrisposte per un periodo massimo di 365 giorni per sinistro, ed è prestata al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato ha potuto attendere solo in parte alle attività professionali dichiarate in Polizza

La Diaria da inabilità Temporanea viene riconosciuta con la seguente Franchigia:

- 7 giorni sulla somma assicurata fino ad € 50,00;
- 10 giorni sull'eccedenza di € 50,00 e fino ad € 75,00;
- 15 giorni sull'eccedenza di € 75,00

! La **Diaria da ricovero per infortunio**, in caso di Day hospital viene corrisposta in misura pari al 50%.

! La **Diaria per Convalescenza** post Ricovero viene corrisposta in misura pari al 50%, di quella per Ricovero.



**La Diaria da Gessatura viene corrisposta per un periodo massimo di 60 giorni per sinistro.**



**L'Invalidità Permanente da malattia** è sottoposta ad una franchigia del 25% e ad un periodo di carenza di 90 giorni (180 giorni per le conseguenze di malattie, esiti di infortuni preesistenti alla stipulazione della Polizza).



#### **Sezione Malattia**

La franchigia sulla garanzia Invalidità Permanente da Malattia varia al crescere del danno accertato, fino ad annullarsi, secondo la Tabella indicata all'art. 53 a pagina 20 e 21 delle Condizioni di assicurazione.

Sono previsti i seguenti Periodi di carenza delle coperture:

- 90 giorni successivi all'effetto dell'Assicurazione per le Malattie insorte successivamente a tale data,
- 180 giorni successivi a quello di effetto dell'Assicurazione per le conseguenze di Malattie, esiti di Infortuni preesistenti alla stipulazione della Polizza ma non manifestati e non noti in quel momento all'Assicurato e per i quali non sono stati praticati accertamenti o terapie.



#### **Sezione Assistenza**

Le prestazioni possono essere erogate per un massimo di tre volte per ciascun tipo, nel corso dell'Anno assicurativo.



#### **Rivalse**

L'Assicuratore che ha pagato l'indennizzo relativo è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili del sinistro.



### **Dove vale la copertura**

Le coperture valgono per i sinistri avvenuti in tutto il mondo.

- Assistenza alcune prestazioni sono valide solo in Italia.



### **Che obblighi ho?**

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.

In caso di sinistro devi dare avviso all'Assicuratore entro 10 giorni da quando ne hai avuto possibilità, corredando la denuncia di certificato medico e narrazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.



### **Quanto e come devo pagare?**

Il premio deve essere pagato per intero ed in un'unica soluzione alla data di decorrenza della polizza.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, altri sistemi di pagamento elettronico, denaro contante, entro i limiti generali posti dalla legge.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La durata del Contratto di Assicurazione è pari ad 1 anno. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, corrispondente alla data di effetto del contratto di locazione, se il premio, unico ed anticipato, è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.



### **Come posso disdire la polizza?**

È necessario che invii lettera raccomandata di disdetta, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, in quanto le garanzie si rinnovano tacitamente di anno in anno.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: Polizza PASSA SEMPRE

Data ultimo aggiornamento: 01/2026

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Net Insurance S.p.A.** - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: [www.netinsurance.it](http://www.netinsurance.it); Email: [info@netinsurance.it](mailto:info@netinsurance.it); PEC: [netinsurance@pec.netinsurance.it](mailto:netinsurance@pec.netinsurance.it)

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link:

<http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che Cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni non ci sono ulteriori informazioni.

**L'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.**

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

Sconto per più assicurati: È possibile garantire uno o più Assicurati, ognuno con una combinazione di garanzie e somme assicurate specifiche. In caso di più Assicurati nella stessa Polizza è previsto uno sconto automatico del Premio variabile dal 5% al 10%.



## Che Cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi:** Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

### Sezione Assistenza:

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- ✗ guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- ✗ dolo dell'Assicurato;
- ✗ suicidio o tentato suicidio;
- ✗ Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche motonautiche e motocicliste e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive volte a titolo professionale;
- ✗ Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- ✗ Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.



## Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

### Cos'è il diritto all'oblio oncologico?

<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	Se l'assicurato è guarito da una patologia oncologica e non si sono verificati episodi di recidiva da più di dieci anni, alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Tale periodo è pari a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste nella Tabella che segue, il periodo è pari a quello indicato:		
	<b>Patologia oncologica</b>	<b>Caratteristiche</b>	<b>Anni dalla conclusione del trattamento attivo</b>
	Colon- retto	Stadio I, qualsiasi età	1
	Colon- retto	Stadio II / III, > 21 anni	7
	Melanoma	> 21 anni	6
	Mammella	Stadio I / II, qualsiasi età	1
	Utero, collo	> 21 anni	6
	Utero, corpo	Qualsiasi età	5
	Testicolo	Qualsiasi età	1
	Tiroide	Donne con diagnosi <55 anni – uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambe i sessi.	1
	Linfomi di Hodgkin	<45 anni	5
	Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5
<b>Modalità di esercizio</b>	L'Assicurato invia tempestivamente all'impresa di assicurazione la certificazione rilasciatagli, senza oneri ed entro 30 gg. dalla richiesta, da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o da un medico dipendente del servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio o dal medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta.		
<b>Effetti dell'oblio oncologico</b>	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'assicurato. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle.		



## A chi è rivolto questo prodotto

Il contratto è rivolto a coloro che vogliono assicurare i rischi di eventi gravi ed imprevisti che possono compromettere la salute e l'integrità fisica dell'Assicurato/Contraente nello svolgimento delle attività professionali dichiarate nella Proposta di Assicurazione e di ogni altra attività svolta senza carattere di continuità.



## Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente:

- quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa: 30,00%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: <b>PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it</b> <b>Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA</b> Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
----------------------------------	--

<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Arbitro Assicurativo</b>  <b>OPPURE</b>  <b>diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET</b>	Presentando ricorso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (<a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a>) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile</li> </ul> oppure <ul style="list-style-type: none"> <li>- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.</li> </ul>
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</li> <li>- Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo <a href="http://www.ec.europa.eu/odr">http://www.ec.europa.eu/odr</a>) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</li> </ul>

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Alla data di redazione del presente documento l'imposta per le Sezioni "Infortuni" e "Malattia", è pari al 2,50% del premio, l'imposta per la Sezione "Assistenza" è pari al 10,00%, Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.
---	---

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.**



# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



### Sommario

<b>GLOSSARIO.....</b>	<b>3</b>
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....</b>	<b>5</b>
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	5
Art. 2 - Aggravamento e diminuzione del Rischio.....	5
Art. 3 - Attività diverse da quella dichiarata.....	5
Art. 4 - Persone non assicurabili - cessazione dell'Assicurazione.....	5
Art. 5 - Limite di età.....	6
Art. 6 - Altre assicurazioni.....	6
Art. 7 - Assicurazione per conto altrui.....	6
Art. 8 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia.....	6
Art. 9 - Durata dell'Assicurazione - Proroga dell'Assicurazione.....	6
Art. 10 - Somme assicurate.....	6
Art. 11 - Recesso in caso di Sinistro.....	6
Art. 12 - Pagamento dell'Indennizzo.....	7
Art. 13 - Prescrizione.....	7
Art. 14 - Rinuncia al diritto di surrogazione.....	7
Art. 15 - Modifiche dell'Assicurazione.....	7
Art. 16 - Oneri fiscali.....	7
Art. 17 - Forme delle comunicazioni.....	7
Art. 18 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente.....	7
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge, legge applicabile al contratto.....	7
<b>SEZIONE INFORTUNI.....</b>	<b>8</b>
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI.....</b>	<b>8</b>
Art. 20 - Condizioni di operatività dell'Assicurazione.....	8
Art. 21 - Oggetto dell'Assicurazione.....	8
Art. 22 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.....	8
Art. 23 - Rischio volo.....	9
Art. 24 - Infortuni determinati da calamità naturali.....	9
Art. 25 - Infortuni occorsi durante il servizio militare.....	9
Art. 26 - Guerra.....	9
<b>GARANZIA MORTE.....</b>	<b>9</b>
Art. 27 - Garanzia Morte.....	9
Art. 28 - Morte presunta.....	10
Art. 29 - Commorienza dei coniugi.....	10
<b>GARANZIA INVALIDITA' PERMANENTE.....</b>	<b>10</b>
Art. 30 - Garanzia Invalidità Permanente.....	10
Art. 31 - Franchigia per Invalidità Permanente.....	12
Art. 32 - Bonus fedeltà in assenza di Sinistri.....	13
Art. 33 - Lesioni Tendinee.....	13
<b>GARANZIA RIMBORSO SPESE SANITARIE.....</b>	<b>13</b>
Art. 34 - Garanzia Rimborso Spese Sanitarie.....	13
<b>DIARIE.....</b>	<b>14</b>
Art. 35 - Diaria da Inabilità Temporanea.....	14
Art. 36 - Diaria da Ricovero e da Convalescenza.....	14
Art. 37 - Diaria da Gessatura.....	15
<b>ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI.....</b>	<b>15</b>
Art. 38 - Esonero Premio.....	15
Art. 39 - Danni Estetici.....	15
Art. 40 - Perdita Anno Scolastico.....	15
Art. 41 - Ernie traumatiche.....	16
Art. 42 - Infortuni conseguenti a scippo e rapina.....	16
<b>I SINISTRI.....</b>	<b>16</b>
Art. 43 - Denuncia del Sinistro ed obblighi relativi.....	16
Art. 44 - Criteri di indennizzabilità.....	16
Art. 45 - Anticipo dell'indennizzo.....	17
Art. 46 - Controversie.....	17



# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



<b>CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE .....</b>	<b>17</b>
A - Limitazione della garanzia agli Infortuni professionali.....	17
B - Limitazione della garanzia agli Infortuni extra-professionali.....	17
C - Riferimento alle Tabelle INAIL per la garanzia di Invalidità Permanente .....	18
D - Invalidità Permanente Specifica .....	18
<b>SEZIONE MALATTIA.....</b>	<b>18</b>
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE MALATTIA.....</b>	<b>18</b>
Art. 47 - Invalidità Permanente da Malattia.....	18
Art. 48 – Modalità di assunzione del rischio - Questionario Sanitario .....	18
Art. 49 - Periodo di Carenza – Decorrenza della garanzia .....	18
Art. 50 - Aggiornamento automatico del Premio in base all'età dell'Assicurato.....	19
Art. 51 – Rischi esclusi dalla garanzia Invalidità Permanente da Malattia.....	19
Art. 52 - Criteri di valutazione - Accertamento del grado di Invalidità Permanente da Malattia .....	20
Art. 53 - Criteri di indennizzabilità - Liquidazione dell'Invalidità Permanente da Malattia .....	20
Art. 54 - Denuncia del Sinistro Invalidità Permanente da Malattia ed obblighi relativi .....	21
Art. 55- Controversie .....	22
<b>SEZIONE ASSISTENZA .....</b>	<b>22</b>
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA.....</b>	<b>22</b>
<b>PREMESSA .....</b>	<b>22</b>
<b>DEFINIZIONI SPECIFICHE.....</b>	<b>22</b>
<b>PRESTAZIONI DI ASSISTENZA .....</b>	<b>23</b>
Art. 56 – Prestazioni di Assistenza.....	23
Art. 57 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni .....	24
<b>Allegato alle Condizioni di Assicurazione: ELENCO ATTIVITA' PROFESSIONALI .....</b>	<b>26</b>

# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



### GLOSSARIO

*Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.*

#### Definizioni Comuni a tutte le coperture

##### Anno Assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza dell'Assicurazione.

##### Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito all'emissione della Polizza, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Assicuratore ed il Contraente.

##### Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

##### Assicuratore

Net Insurance S.p.A.

##### Assicurazione

Il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l'Assicuratore secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

##### Beneficiario

Il soggetto a cui spetta l'Indennizzo.

##### Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione con l'Assicuratore.

##### DIP Danni

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative.

##### DIP Aggiuntivo Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

##### Franchigia

La parte del danno che resta a carico dell'Assicurato.

##### Gessatura

Il mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti purché inamovibili da parte dell'Assicurato, con esclusione pertanto di tutti i tutori preconfezionati.

##### Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore a seguito del verificarsi di un Sinistro.

##### Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

##### Intermediario

Soggetto che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

##### Istituto di Cura

L'ospedale pubblico o privato, la clinica universitaria o la casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche o estetiche.

##### IVASS

L'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – è l'organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l'attività di assicurazione.

Istituito con la legge 135/2012, l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

L'IVASS ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 – tel. 06 421331 – fax 06 42133206.

##### Limite Aggregato di Indennizzo

La somma massima dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro che interessi una pluralità di Assicurati con l'Assicuratore.

##### Limite di Indennizzo

La somma massima dovuta dall'Assicuratore per ogni singolo Sinistro e per Anno Assicurativo.



# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”

### **Limite Massimo di Indennizzo**

La somma massima dovuta dall'Assicuratore per tutti i Sinistri avvenuti durante il Periodo di Durata dell'Assicurazione.

### **Malattia**

Ogni alterazione dello stato di salute dovuta a cause patologiche organiche naturali, non connesse ad Infortunio.

### **Periodo di Carenza**

Il periodo temporale - immediatamente successivo alla data di effetto dell'Assicurazione - durante il quale la garanzia non è operante.

### **Periodo di Durata dell'Assicurazione**

Il periodo annuale di durata del contratto di assicurazione indicato nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza.

### **Polizza**

Il documento che prova l'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula dell'Assicurazione secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

### **Premio**

L'importo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

### **Prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.

### **Proposta di Assicurazione**

La formale domanda all'Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

### **Questionario Sanitario**

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurando, che l'Assicuratore utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Il Questionario Sanitario deve essere compilato e sottoscritto dall'Assicurando.

### **Ricovero**

La degenza in Istituto di Cura che comporta pernottamento.

### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

### **Scadenza dell'Assicurazione**

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

### **Scoperto**

La percentuale del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

### **Set Informativo**

L'insieme della documentazione informativa, da consegnare al Contraente/Assicurato, composto da:

1. Dip Danni e Dip Aggiuntivo Danni;
2. Condizioni di Assicurazione e Glossario;
3. Fac - Simile Proposta di Assicurazione.

### **Sinistro**

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

### **Tabella INAIL**

Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente da Infortunio di cui all'allegato n. 1 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124) in vigore al momento del Sinistro.



# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### Art. 2 - Aggravamento e diminuzione del Rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento e diminuzione del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione di Rischio, l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Se il cambiamento non comporta né aggravamento né diminuzione del Rischio, l'Assicurazione prosegue senza variazioni di sorta.

#### Art. 3 – Attività diverse da quella dichiarata

Fermo il disposto dell'Art. 1, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali o delle altre attività dichiarate senza che il Contraente o l'Assicurato ne abbia dato comunicazione scritta all'Assicuratore, in caso di Infortunio che avvenga nello svolgimento delle diverse attività:

- l'Indennizzo sarà corrisposto integralmente se le diverse attività non aggravano il Rischio;
- l'Indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, in base alle percentuali indicate nella tabella sotto indicata, se all'attività in questione corrisponde un Rischio maggiore.

Per la valutazione del grado di Rischio delle varie attività professionali si deve far riferimento alla classificazione delle attività medesime riportate nell'ELENCO ATTIVITÀ PROFESSIONALI riportato nello specifico allegato che forma parte integrante del presente contratto.

In caso di attività non specificate in detto elenco, saranno utilizzati criteri di equivalenza o analogia ad un'attività elencata.

		Attività professionale dichiarata in polizza			
		Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4
Attività professionale al momento del Sinistro	Classe 1	100%	100%	100%	100%
	Classe 2	75%	100%	100%	100%
	Classe 3	60%	80%	100%	100%
	Classe 4	45%	60%	75%	100%

#### Art. 4 – Persone non assicurabili – cessazione dell'Assicurazione

Premesso che l'Assicuratore, qualora al momento della stipula dell'Assicurazione fosse stato a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività H.I.V., A.I.D.S. o sindromi correlate o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, non avrebbe acconsentito a prestare l'Assicurazione, si precisa che, al manifestarsi di una di tali condizioni nel corso del contratto, l'Assicurazione stessa cessa, contestualmente – indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato – a norma dell'art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo dell'Assicuratore di corrispondere Indennizzo alcuno. In caso di cessazione dell'Assicurazione in corso, ed entro 60 giorni dall'effetto della stessa, l'Assicuratore restituirà al Contraente la parte di Premio al netto dell'imposta, già pagata e relativa al periodo di tempo che intercorre tra il momento della cessazione dell'Assicurazione ed il termine del Periodo di Durata dell'Assicurazione per il quale è stato corrisposto il Premio stesso.

# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



### Art. 5 - Limite di età

Con riferimento a quanto previsto dall'Art. 1, non sono assicurabili le persone che al momento della decorrenza dell'Assicurazione abbiano compiuto il 75° anno di età. Qualora venga sottoscritta la garanzia Invalidità Permanente da Malattia, il limite suddetto è pari a 61 anni.

Il raggiungimento dei suddetti limiti di età durante il Periodo di Durata dell'Assicurazione non comporta invece la cessazione della stessa.

### Art. 6 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio.

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo.

Qualora le somme assicurate con altre polizze stipulate dallo stesso Assicurato superino complessivamente il 50% di quelle garantite con la presente Assicurazione, l'Assicuratore, entro 60 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le assicurazioni stipulate per conto dell'Assicurato da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e quelle di cui l'Assicurato è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

La presente Assicurazione è prestata indipendentemente e in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli Infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti.

### Art. 7 – Assicurazione per conto altrui

Poiché la presente Assicurazione può essere stipulata anche per conto altrui, in tale caso gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile.

### Art. 8 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**Resta in ogni caso fermo il Periodo di Carenza previsto all'Art. 49 delle Condizioni di Assicurazione.**

Il Premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la gestione del contratto di Assicurazione oppure all'Assicuratore ed è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Assicuratore al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali Sinistri verificatisi durante il periodo di sospensione assicurativa.

### Art. 9 - Durata dell'Assicurazione – Proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale.

**In mancanza di disdetta, spedita dal Contraente o dall'Assicuratore, mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della Scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.**

### Art. 10 - Somme assicurate

Per ogni forma di garanzia, l'Assicurazione viene prestata dall'Assicuratore per le somme indicate nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza, previo espresso richiamo della garanzia corrispondente e pagamento del relativo Premio.

### Art. 11 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente e l'Assicuratore possono recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra parte, nelle forme indicate all'Art. 17.

Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Assicuratore.

Il recesso esercitato dall'Assicuratore ha efficacia trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente.

# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



**In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, l'Assicuratore mette a disposizione del Contraente il Premio relativo al periodo di Rischio non corso, escluse le imposte.**  
**Il presente disposto non è applicabile in caso di Sinistro inerente la garanzia Invalidità Permanente da Malattia.**

### **Art. 12 – Pagamento dell'Indennizzo**

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l'atto di liquidazione.

Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, nel caso in cui l'Assicurato dovesse morire dopo che l'Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in maniera determinata, l'Assicuratore pagherà agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria.

L'indennizzo verrà corrisposto in Italia in Euro.

### **Art. 13 - Prescrizione**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.**

### **Art. 14 - Rinuncia al diritto di surrogazione**

L'Assicuratore rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione, di cui all'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili del Sinistro.

### **Art. 15 - Modifiche dell'Assicurazione**

Salvo i casi di cui al successivo capoverso, qualsiasi modifica della presente Assicurazione deve essere approvata in forma scritta tra l'Assicuratore ed il Contraente mediante annotazione su apposita Appendice di Polizza.

L'Assicuratore può modificare unilateralmente la disciplina della presente Assicurazione per conformare la stessa a sopravvenute disposizioni di legge e/o dell'IVASS.

### **Art. 16 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile al Premio di Assicurazione verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

### **Art. 17 - Forme delle comunicazioni**

Ogni comunicazione tra le parti deve essere fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, via fax o a mezzo telegramma.

### **Art. 18 – Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente**

Tutte le controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

### **Art. 19 - Rinvio alle norme di legge, legge applicabile al contratto**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l'Assicuratore a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.





# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”

### SEZIONE INFORTUNI

#### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

##### Art. 20 – Condizioni di operatività dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene prestata per gli Infortuni che l'Assicurato subisca, in qualsiasi parte del mondo, nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

##### Art. 21 - Oggetto dell'Assicurazione

È considerato Infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza una delle prestazioni garantite in Polizza.

Sono comunque compresi in garanzia, purché determinino gli effetti di cui sopra:

- a) le conseguenze dei colpi di sole o di calore;
- b) l'assideramento o il congelamento;
- c) la folgorazione;
- d) l'asfissia per fuga di gas o di vapori;
- e) l'annegamento;
- f) gli avvelenamenti acuti da ingestione, derivante da causa fortuita, di sostanze. Restano comunque escluse dalla garanzia le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché ad uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- g) le infezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti, esclusa la malaria e le malattie tropicali;
- h) gli Infortuni sofferti in conseguenza di colpa grave, imprudenze e negligenze gravi dell'Assicurato;
- i) gli Infortuni sofferti in stato di maleore od incoscienza;
- j) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana, in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale, nonché, a parziale deroga del successivo Art. 22 lettera b. e dell'Art. 1912 del Codice Civile quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte.

##### Art. 22 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Sono esclusi dalla garanzia assicurativa gli Infortuni derivanti:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di Legge in vigore o in caso di patente scaduta, ma non ancora rinnovata, l'Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti a ottenere il rinnovo;
- b) da guerra, insurrezioni, tumulti popolari, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, maremoti, inondazioni, tsunami ed alluvioni;
- c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- d) da reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato o da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- e) da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e di accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
- f) da conseguenze delle infezioni che non abbiano causa diretta ed esclusiva una lesione ai sensi dell'Art. 21, lettera g);
- g) da conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio;
- h) dall'uso, in qualità di pilota o di membro dell'equipaggio, di mezzi subacquei o aerei;
- i) dalla pratica di sport aerei in genere;
- j) dalla pratica, anche a carattere non professionale, di: arti marziali in genere, atletica pesante, guidoslitta (bob), bungee jumping, kayak, canoa fluviale, torrentismo, idrospeed, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, salto dal trampolino con sci o idrosci, kitesurf, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, skeleton, speleologia, paracadutismo; immersioni con autorespiratore (salvo quelle effettuate sotto la guida dell'Istruttore subacqueo, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello, comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua);



# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



- l) dalla pratica, non avente carattere ricreativo, di: basket, volley, calcio, sci, ciclismo, ippica;
- m) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
- n) dalla partecipazione, quale pilota o membro dell'equipaggio, ad allenamenti, competizioni o gare automobilistiche / motociclistiche / motonautiche.

Non sono considerati Infortuni e non sono quindi indennizzabili:

- gli infarti e ictus;
- le rotture sottocutanee dei tendini, fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 33;
- le ernie, di qualsiasi tipo o localizzazione, fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 41.

### Art. 23 - Rischio volo

L'Assicurazione comprende gli Infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri, esclusi i casi di velivoli ed elicotteri gestiti da aereoclubs.

La copertura inizia dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aereomobile e cessa al momento in cui ne scende.

**Resta convenuto che in caso di Sinistro aereo che colpisca più Assicurati con l'Assicuratore, il Limite Aggregato di Indennizzo non potrà comunque superare la somma di € 1.550.000,00 per tutti gli Indennizzi riconducibili allo stesso evento.**

**Qualora gli Indennizzi complessivamente dovuti dall'Assicuratore per il medesimo Sinistro aereo eccedano il limite sopra indicato, gli Indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto tra detto limite ed il totale degli Indennizzi dovuti.**

### Art. 24 - Infortuni determinati da calamità naturali

A parziale deroga del precedente Art. 22 lettera b) e dell'art. 1912 del Codice Civile, l'Assicurazione è estesa agli Infortuni determinati da movimenti tellurici, alluvioni ed inondazioni.

**Resta convenuto che in caso di Sinistro determinato da un evento di cui sopra che colpisca più Assicurati con l'Assicuratore, il Limite Aggregato di Indennizzo non potrà comunque superare la somma di € 1.550.000,00 per tutti gli Indennizzi riconducibili allo stesso evento.**

**Qualora gli Indennizzi complessivamente dovuti dall'Assicuratore per il medesimo Sinistro eccedano il limite sopra indicato, gli Indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto tra detto limite ed il totale degli Indennizzi dovuti.**

### Art. 25 - Infortuni occorsi durante il servizio militare

L'Assicurazione resta valida, in tempo di pace, quando l'Assicurato presta servizio a favore delle Forze Armate Italiane durante i richiami per esercitazioni da svolgersi all'interno dei confini dell'Unione Europea.

**L'Assicurazione viene sospesa qualora l'Assicurato debba rispondere:**

- all'arruolamento volontario;
- al richiamo per mobilitazione oppure per la partecipazione ad operazioni ed interventi militari.

**L'Assicurazione rimane sospesa altresì qualora l'Assicurato faccia uso e/o guidi mezzi aerei militari e faccia uso del paracadute.**

### Art. 26 - Guerra

A parziale deroga del precedente Art. 22 lettera b) e dell'art. 1912 del Codice Civile, l'Assicurazione si intende estesa agli Infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova in un paese estero sino ad allora in pace.

**Sono comunque esclusi dalla garanzia gli Infortuni derivanti dalla predetta causa che colpissero l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino.**

## GARANZIA MORTE

### Art. 27 - Garanzia Morte

Se l'Infortunio ha per conseguenza la Morte dell'Assicurato e questa si verifichi - anche successivamente alla Scadenza dell'Assicurazione - entro due anni dal giorno in cui l'Infortunio è avvenuto, l'Assicuratore liquida la somma assicurata.

L'Indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato, in parti uguali.



# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”

### **L'Indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per l'Invalidità Permanente.**

Tuttavia se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i Beneficiari dell'Indennizzo non sono tenuti ad alcun rimborso mentre hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per l'Invalidità Permanente.

#### **Art. 28 - Morte presunta**

L'Assicuratore dichiara che se il corpo dell'Assicurato non viene trovato entro due anni a seguito di arenamento, affondamento, naufragio e incidente di mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto l'Indennizzo previsto per il caso di Morte, considerando l'evento, di cui sopra, quale Infortunio.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del c.c..

Quando sia stato effettuato il pagamento dell'Indennizzo ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie di vita sicure, l'Assicuratore ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente Assicurazione.

#### **Art. 29 – Commorienza dei coniugi**

Nel caso di Infortunio che colpisca contemporaneamente l'Assicurato ed il proprio coniuge in conseguenza di un unico evento, l'Assicuratore riconoscerà complessivamente ai figli legittimi, qualora Beneficiari della presente Assicurazione, il doppio dell'Indennizzo previsto per il caso di Morte.

**Ferme le esclusioni di cui all'art. 22, l'Assicuratore non potrà indennizzare somma superiore ad € 1.000.000,00 (un milione) per Assicurato e di € 2.000.000,00 (duemilioni) per evento.**

**La presente estensione di garanzia non opera qualora la Morte dell'Assicurato sia dovuta ad incidente aereo durante voli di linea in qualità di passeggero.**

### **GARANZIA INVALIDITA' PERMANENTE**

#### **Art.30 - Garanzia Invalidità Permanente**

Per Invalidità Permanente si intende la perdita definitiva, a seguito di Infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Se l'Infortunio ha per conseguenza un'Invalidità Permanente dell'Assicurato e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza dell'Assicurazione - entro due anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto, l'Assicuratore corrisponde:

- a) nel caso di Invalidità Permanente definitiva totale, l'intera somma assicurata;
- b) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale, un Indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità Permanente accertato sulla base della tabella sotto illustrata. La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso Infortunio, l'Invalidità viene stabilita mediante l'adozione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione fino al limite massimo del 100%;
- c) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti nella lettera b), si fa riferimento ai criteri qui di seguito elencati:
  - per minorazioni, anziché perdite di un arto o di un organo, e per menomazioni diverse da quelle indicate nella tabella sotto illustrata, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
  - per menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione della somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
  - per Invalidità Permanente non determinabile sulla base dei valori indicati nella tabella sotto illustrata secondo i criteri sopra riportati, l'Invalidità viene determinata tenendo conto della diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione effettivamente esercitata al momento del Sinistro.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di Invalidità preesistente.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive, si procede alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto degli eventuali presidi correttivi.

I casi di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66% vengono indennizzati con il 100% della somma assicurata.



# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”

TABELLE GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE	PERCENTUALE
<b>Perdita anatomica o funzionale di:</b>	
un braccio	70%
una mano od avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
un mignolo	12%
una falange ungueale del pollice	9%
una falange ungueale dell'indice	7%
una falange ungueale del medio o anulare	5%
una falange ungueale del mignolo	3%
<b>Anchilosi:</b>	
della scapolo omerale con arto in posizione favorevole con immobilità della scapola	25%
della scapolo omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%
<b>Paralisi completa:</b>	
del nervo radiale	35%
del nervo ulnare	20%
<b>Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:</b>	
al di sopra della metà della coscia	70%
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
<b>Perdita anatomica o funzionale di:</b>	
un piede	40%
ambedue i piedi	100%
un alluce	5%
un dito del piede diverso dall'alluce	1%
falange ungueale dell'alluce	2,50%
<b>Anchilosi:</b>	
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%
<b>Paralisi completa del nervo:</b>	
sciatico popliteo esterno	15%
<b>Esiti di frattura scomposta di una costa</b>	1%

# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



<b>Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:</b>	
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
12ma dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
di un metamero sacrale	3%
di un metamero coccigeo con callo deforme e dolente	5%
del menisco mediale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile	2%
del menisco laterale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile	3%
del legamento crociato anteriore del ginocchio	9%
<b>Postumi di trauma distorsivo cervicale:</b>	
con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
<b>Perdita totale anatomica o funzionale di</b>	
un occhio	30%
ambedue gli occhi	100%
<b>Sordità completa di:</b>	
un orecchio	15%
ambedue le orecchie	50%
<b>Stenosi nasale assoluta:</b>	
monolaterale	4%
bilaterale	10%
<b>Perdita anatomica di:</b>	
un rene con integrità del rene superstite	25%
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

### Art.31- Franchigia per Invalidità Permanente

A parziale deroga dell'Art. 30, la liquidazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente viene effettuata con le seguenti modalità:

- sulla somma assicurata fino ad € 250.000,00 (euroduecentocinquantamila) si applicherà la tabella sotto indicata;
- sull'eccedenza di € 250.000,00 (euroduecentocinquantamila) e fino al massimo della somma assicurata, non si darà luogo ad Indennizzo quando l'Invalidità Permanente sia di grado pari od inferiore al 8% della totale; se invece essa risulterà superiore al 8% della totale, l'Indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente tale percentuale, applicando la tabella sotto indicata.

Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Percentuale di Invalidità Permanente liquidata
1%	0,2%
2%	0,5%
3%	1%
4%	2%
5%	4%
6%	5%
7%	6%
8%	7%
9%	8%
dal 10% al 50%	corrispondente percentuale dal 10% al 50%

# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



dal 51% al 65%	65%
dal 66% al 100%	100%

### Art. 32 – Bonus fedeltà in assenza di Sinistri

Alla fine del terzo Anno Assicurativo, a condizione che a tale scadenza non risulti denunciato in Polizza alcun Sinistro, la tabella di liquidazione della garanzia Invalidità Permanente di cui al precedente Art. 31, verrà modificata a favore di ciascun Assicurato come segue:

Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Percentuale di Invalidità Permanente liquidata
dal 1% al 50%	corrispondente percentuale dal 1% al 50%
dal 51% al 65%	65%
dal 66% al 100%	100%

Sulla base di quanto indicato dalla tabella di cui sopra, resta convenuto che l'Indennizzo verrà corrisposto in base ai seguenti criteri:

- sulla somma assicurata fino ad € 250.000,00 (euroduecentocinquantamila) si applicherà la tabella sopra indicata;
- sull'eccedenza di € 250.000,00 (euroduecentocinquantamila) e fino al massimo della somma assicurata, non si darà luogo ad Indennizzo quando l'Invalidità Permanente sia di grado pari od inferiore al 8% della totale; se invece essa risulterà superiore al 8% della totale, l'Indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente tale percentuale, applicando la tabella sopra indicata.

### Art. 33 – Lesioni Tendinee

A parziale deroga dell'art. 22, l'Assicuratore liquiderà un grado di Invalidità Permanente pari al 3%, senza applicazione delle Franchigie eventualmente previste all'Art. 31, a seguito di rottura sottocutanea di:

- tendine d'Achille
- tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale)
- tendine dell'estensore del pollice
- tendine del quadricipite femorale
- cuffia dei rotatori.

**La garanzia viene prestata con il Limite di Indennizzo di € 6.000,00.**

## GARANZIA RIMBORSO SPESE SANITARIE

### Art.34 - Garanzia Rimborso Spese Sanitarie

A seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi dell'Assicurazione, l'Assicuratore rimborsa, fino alla concorrenza della somma assicurata, per Sinistro e per Anno Assicurativo, le spese sanitarie prescritte dai medici curanti, sostenute e documentate dall'Assicurato:

durante il Ricovero in Istituto di Cura per:

- a) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento;
- b) rette di degenza ;

**Le spese di cui al comma b) vengono corrisposte per un periodo massimo di 120 giorni, anche non continuativi.**

- c) assistenza e cure mediche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici.

Dopo il Ricovero in Istituto di Cura o in caso di Infortunio che non abbia comportato il Ricovero, per:

- d) trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione, cure termali;

**Le spese di cui al comma d) vengono corrisposte con l'esclusione in ogni caso delle spese di natura alberghiera, esclusivamente per le prestazioni effettuate nei 120 giorni successivi alla data dell'Infortunio, fino ad un limite del 20% della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00.**

- e) acquisto o noleggio, di stampelle, tutori ed altri apparecchi ortopedici;

**Le spese di cui al comma e) vengono corrisposte esclusivamente se effettuate nei 120 giorni successivi al Sinistro, fino ad un massimo di € 500,00.**

- f) acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali;

# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



**Le spese di cui al comma f) vengono corrisposte esclusivamente se effettuate nei 120 giorni successivi alla data di dimissione del primo Ricovero relativo all'Infortunio denunciato.**

g) visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, effettuati da medico specialista;

h) cure odontoiatriche, rese necessarie da Infortunio, e protesi dentarie;

**Le spese di cui al comma h) vengono corrisposte con il limite del 10% della somma assicurata.**

**Il rimborso di quanto previsto al presente articolo viene effettuato fino alla concorrenza del 75% delle spese effettivamente sostenute, restando il rimanente 25% a carico dell'Assicurato con il minimo di € 100,00 per Sinistro e per persona.**

Il sopraindicato Scoperto non si applica in caso di Sinistro che abbia comportato un intervento chirurgico.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del “Servizio Sanitario Nazionale”, l'Assicuratore rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte.

I rimborsi vengono effettuati in Italia ed in euro, a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale.

Qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni della Banca d'Italia.

### DIARIE

#### Art. 35 – Diaria da Inabilità Temporanea

Per Inabilità Temporanea si intende la perdita temporanea a seguito di Infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato ad attendere alle attività professionali esercitate.

L'Assicuratore corrisponde l'indennità giornaliera indicata nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza se l'Infortunio indennizzabile ai sensi dell'Assicurazione, ha per conseguenza un'Inabilità Temporanea.

**L'indennità relativa è dovuta:**

- a) integralmente per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle attività professionali dichiarate in Polizza;
- b) al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato ha potuto attendere solo in parte alle attività professionali dichiarate in Polizza.

**L'indennità per Inabilità Temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni per Sinistro e decorre dalle ore 24 del giorno dell'Infortunio regolarmente denunciato.**

Nel caso in cui l'Assicurato non abbia rinnovato i certificati medici, la liquidazione dell'Indennizzo viene fatta considerando quale data di guarigione quella prognosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che l'Assicuratore possa stabilire una data anteriore.

**I giorni indennizzabili verranno calcolati con detrazione della seguente Franchigia:**

- 7 giorni sulla somma assicurata fino ad € 50,00;
- 10 giorni sull'eccedenza di € 50,00 e fino ad € 75,00;
- 15 giorni sull'eccedenza di € 75,00.

In caso di ritardo della denuncia di Infortunio, l'indennità per Inabilità Temporanea decorre dal giorno successivo a quello della denuncia, dedotti i giorni di Franchigia sopra indicati. L'indennità è tuttavia dovuta anche per il periodo antecedente alla denuncia se vi è stato Ricovero in Istituto di Cura e limitatamente ai giorni effettivi di Ricovero debitamente documentati, sempre dedotti i giorni di Franchigia sopra indicati.

**L'indennizzo per Inabilità Temporanea non è cumulabile con quello per Convalescenza post Ricovero e per Indennità da Gessatura di cui agli Artt. 36 e 37.**

#### Art. 36 - Diaria da Ricovero e da Convalescenza

In caso di Ricovero dell'Assicurato in Istituto di Cura (pubblico o privato) a seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi dell'Assicurazione, l'Assicuratore corrisponde l'indennità giornaliera indicata nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza per ogni giorno di Ricovero documentato.

**L'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni, anche non consecutivi, da quello dell'Infortunio.**

**Il giorno di dimissione non è indennizzabile.**



# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



In caso di Ricovero in regime di day hospital, l'Assicuratore corrisponde un importo pari al 50% dell'indennità giornaliera prevista in Polizza, per ogni giorno di degenza di almeno 5 ore consecutive risultanti da apposita documentazione dell'Istituto di Cura, per un massimo di 120 giorni per Anno Assicurativo.

In caso di Ricovero superiore a 5 giorni, a seguito del quale all'Assicurato venga prescritta dai medici che lo hanno in cura una certificazione medica per un periodo di convalescenza domiciliare, l'Assicuratore liquida in relazione a detto periodo un importo pari al 50% dell'indennità giornaliera assicurata in Polizza, per ogni giorno di degenza continuativa domiciliare per un massimo di giorni pari alla durata del Ricovero e comunque non oltre 60 gg. per Anno Assicurativo e per Sinistro.

In caso di Ricovero in day hospital con intervento chirurgico, l'Indennità giornaliera per il caso di Convalescenza viene corrisposta per una durata massima di 5 giorni.

L'indennizzo per Convalescenza post Ricovero non è cumulabile con quello per Inabilità Temporanea e per Indennità da Gessatura di cui agli Artt. 35 e 37.

### Art. 37 - Diaria da Gessatura

Nel caso in cui l'Assicurato sia soggetto a Gessatura, a seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi dell'Assicurazione, l'Assicuratore corrisponde l'indennità giornaliera indicata nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza, a partire dal giorno successivo all'applicazione della Gessatura e sino al giorno di rimozione della stessa.

**L'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 60 giorni per Sinistro e per Anno Assicurativo, nei limiti del periodo di applicazione prescritto dall'Istituto di Cura o da personale medico.**

**La garanzia è operante esclusivamente nei casi di frattura, lussazione (di cui sia stata preventivamente operata riduzione), rotture muscolari e tendinee provocate da ferite da taglio.**

La garanzia s'intende inoltre estesa, con il limite massimo di 30 giorni per Sinistro e per Anno Assicurativo, ai seguenti casi in cui non sia clinicamente possibile applicare apparecchiature gessate o tutori immobilizzanti esterni:

- frattura scomposta di coste o del bacino;
- frattura cranica;
- frattura composta di almeno due archi costali.

Nel caso in cui l'Assicurato sia soggetto ad intervento di osteosintesi, a seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi dell'Assicurazione, l'Assicuratore corrisponde l'indennità giornaliera indicata in Polizza a partire dal giorno successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi e sino al giorno di rimozione del mezzo metallico applicato, per un periodo massimo di 30 giorni per Sinistro e per Anno assicurativo.

La natura delle lesioni deve essere clinicamente diagnosticata e documentata mediante indagini strumentali (TAC, RMN, Radiografie ecc.)

**L'indennizzo per Indennità da Gessatura non è cumulabile con quello per Inabilità Temporanea e per indennità da Convalescenza post Ricovero di cui agli Artt. 35 e 36.**

## ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

### Art. 38 – Esonero Premio

Qualora il Contraente che sia anche Assicurato, subisca un Infortunio che abbia come conseguenza un Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 10%, l'Assicuratore esonera il Contraente stesso dal pagamento del Premio annuo complessivo della presente Assicurazione, anche se frazionato, comprensivo di tutte le garanzie presenti in Polizza e delle imposte, relativo all'annualità successiva alla data di accadimento del Sinistro.

### Art. 39 – Danni Estetici

Per l'Assicurato che non abbia superato il cinquantesimo anno di età, in caso di Infortunio che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico non altrimenti indennizzabili, in quanto non determinanti un'Invalidità Permanente o una Inabilità Temporanea, l'Assicuratore rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato entro due anni dalla data del Sinistro, per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

**La garanzia viene prestata con il Limite di Indennizzo di € 5.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo.**

### Art. 40 – Perdita Anno Scolastico

In favore degli studenti Assicurati che frequentano scuole di istruzione primaria e secondaria, in caso di Infortunio che a causa dell'entità delle lesioni, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle



# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, l'Assicuratore liquida un Indennizzo pari ad un importo di € 3.000,00.

### Art. 41 - Ernie traumatiche

A parziale deroga dell'art. 22, sono comprese in garanzia le ernie di origine traumatica che comportino Ricovero o intervento chirurgico. L'Assicuratore corrisponderà una diaria di € 100,00 per ogni giorno di degenza in Istituto di Cura (anche in Day-Hospital).

**La garanzia viene prestata con il Limite di Indennizzo di € 1.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo.**

### Art. 42 - Infortuni conseguenti a scippo e rapina

Qualora l'Assicurato subisca un Infortunio a seguito di scippo o rapina, le somme assicurate indicate nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza relative ai casi Morte e Invalidità Permanente, s'intendono aumentate del 25%, ferme le Franchigie previste, con un massimo aumento di € 100.000,00 rispetto alla somma originariamente assicurata.

La comunicazione del Sinistro deve essere corredata da denuncia all'Autorità Giudiziaria e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento.

## I SINISTRI

### Art.43 - Denuncia del Sinistro ed obblighi relativi

In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso all'Intermediario che ha in gestione l'Assicurazione, o all'Assicuratore, entro 10 giorni da quando ne hanno avuto possibilità.

La denuncia deve essere corredata di certificato medico e deve contenere narrazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

La certificazione attestante l'Inabilità Temporanea deve essere rilasciata da Istituto di Cura, o dal medico specialista che ha in cura l'Assicurato, con esclusione della documentazione prodotta dal medico di base.

Con riferimento al Regolamento Generale Protezione Dati/UE 2016/679 e successive modifiche, l'Assicurato, acconsentendo al trattamento dei dati personali deve:

- fornire all'Assicuratore ogni informazione e documentazione relativa all'Infortunio denunciato, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione del Sinistro;
- sciogliere dal segreto professionale e d'ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente, ai quali l'Assicuratore credesse, in ogni tempo, di rivolgersi per informazioni;
- sottoporsi agli accertamenti e controlli di medici fiduciari disposti dall'Assicuratore.

E' prevista la visita presso un medico fiduciario incaricato dall'Assicuratore, nei casi in cui l'Assicuratore ritenga di verificare la natura delle lesioni derivanti dall'Infortunio denunciato.

L'accertamento dell'Infortunio viene effettuato dall'Assicuratore, non prima che sia decorso il termine di 10 giorni e non oltre il termine di 365 giorni dalla ricezione della denuncia.

In caso di Morte dell'Assicurato, i relativi aventi diritto devono consentire all'Assicuratore le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.

L'inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicuratore si obbliga ad utilizzare le informazioni assunte esclusivamente per l'esecuzione e l'interpretazione del contratto di assicurazione, nel rispetto della normativa del D. Lgs del 30.6.2003 n. 196.

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato con esclusione della visita presso il medico fiduciario incaricato dall'Assicuratore, qualora richiesta.

### Art. 44 - Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore liquida l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se, al momento dell'Infortunio, l'Assicurato non risulti integro e sano, l'Assicuratore indennizzerà soltanto le conseguenze che

# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, escludendo così dalla valutazione l'eventuale maggior pregiudizio derivato all'Assicurato dalle condizioni preesistenti.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali, di cui alle tabelle indicate all'Art. 30, sono diminuite tenendo conto del grado di Invalidità preesistente.

### Art. 45 – Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, su esplicita richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile ammontare dell'Indennizzo per Invalidità Permanente da Infortunio, da congruarsi in sede di definitiva liquidazione del Sinistro, a condizione che:

- non esistano dubbi sull'indennizzabilità dell'Infortunio;
- sia prevedibile, a giudizio dell'Assicuratore, un grado di Invalidità Permanente superiore al 20%.

Quanto sopra senza che l'acconto costituisca impegno definitivo dell'Assicuratore sul grado percentuale di Invalidità Permanente da liquidarsi.

L'obbligo dell'Assicuratore sorgerà, comunque, non prima che siano decorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell'Infortunio.

### Art. 46- Controversie

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di Invalidità Permanente nonché sulla indennizzabilità del Sinistro, le parti hanno la facoltà di conferire, con atto in forma scritta, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'Indennizzo a norma o nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio risiede, a scelta dell'Assicurato, nel comune sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dello stesso, o nel comune di residenza dell'Assicurato stesso.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

È data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'Indennizzo.

Le decisioni del Collegio, da redigersi in apposito verbale, sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo o violazione di patti contrattuali.

Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale definitivo.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 avanti ad organismo di mediazione abilitato.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

(VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE ED IN POLIZZA)

### A - Limitazione della garanzia agli Infortuni professionali

L'Assicurazione viene prestata esclusivamente per gli Infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle occupazioni dichiarate in Polizza, svolte con carattere di professionalità.

L'Assicurazione viene estesa agli Infortuni subiti dall'Assicurato durante il percorso dalla dimora abituale o saltuaria al luogo di lavoro e viceversa, ma comunque limitatamente al tempo necessario a compiere tale percorso.

### B - Limitazione della garanzia agli Infortuni extra-professionali

L'Assicurazione viene prestata esclusivamente per gli Infortuni che l'Assicurato subisca esclusivamente nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.

**Restano quindi esclusi tutti gli Infortuni che si verificano durante lo svolgimento di ogni attività professionale. Restano comunque esclusi, per coloro che siano soggetti all'assicurazione I.N.A.I.L., gli Infortuni indennizzati dal menzionato Istituto.**



# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”

### C - Riferimento alle Tabelle INAIL per la garanzia di Invalidità Permanente

La tabella per l'accertamento delle percentuali di Invalidità Permanente da Infortunio prevista dall'Art. 30, si intende sostituita dalla tabella INAIL di cui all'allegato n. 1 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124) in vigore al momento del Sinistro.

**Resta ferma comunque l'applicazione delle Franchigie indicate all'Art. 31.**

### D - Invalidità Permanente Specifica

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la garanzia Invalidità Permanente da Infortunio, relativamente alla perdita anatomica o funzionale di alcuni organi o arti, la garanzia è prestata tenendo conto del valore specifico che detti organi od arti hanno in relazione all'attività professionale dichiarata in Polizza dall'Assicurato. Pertanto le percentuali di valutazione riportate all'Art. 30 nella tabella di valutazione dell'Invalidità Permanente si intendono parzialmente modificate come segue:

Perdita anatomica o privazione totale dell'uso:	Tabella Invalidità Permanente Specifica
della mano o dell'avambraccio	100%
del pollice	60%
della falange ungueale del pollice	40%
dell'indice	50%
della falange ungueale dell'indice	30%
del mignolo	40%
della falange ungueale del mignolo	12%
del medio o dell'anulare	25%
della falange del medio o dell'anulare	15%
di un occhio	50%
dell'udito (bilaterale)	90%
dell'udito di un solo orecchio	20%

In caso di Infortunio che comporti anche la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di altri organi o arti non contemplati dalla tabella sopra riportata, l'Indennizzo, solo per questi ultimi, verrà stabilito in base a quanto previsto dall'Art. 30 delle Condizioni di Assicurazione.

**In ogni caso la somma degli Indennizzi non potrà mai superare la somma assicurata per Invalidità Permanente.**

## SEZIONE MALATTIA

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE MALATTIA

#### Art. 47 - Invalidità Permanente da Malattia

L'Assicuratore garantisce il pagamento di un Indennizzo in caso di Malattia, diagnosticata nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione, che colpisca l'Assicurato ed abbia per conseguenza una Invalidità Permanente accertata di grado superiore al 25%.

#### Art. 48 – Modalità di assunzione del rischio - Questionario Sanitario

La garanzia Invalidità Permanente da Malattia è prestata solo previa comunicazione da parte dell'Assicurato di informazioni inerenti il suo stato di salute.

Tali informazioni devono essere rese attraverso la compilazione del Questionario Sanitario.

**Le dichiarazioni rese nel Questionario Sanitario costituiscono parte integrante ed imprescindibile del contratto, la loro mancanza rende inoperanti le garanzie sopra menzionate.**

#### Art. 49 - Periodo di Carenza – Decorrenza della garanzia

Fermo quanto indicato all'Art. 8, la garanzia prevista per Invalidità Permanente da Malattia, decorre:

- dal 90° giorno successivo a quello di effetto dell'Assicurazione;

# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



- dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell'Assicurazione per le conseguenze di Malattie, esiti di Infortuni preesistenti alla stipulazione della Polizza ma non manifestati e non noti in quel momento all'Assicurato e per i quali non sono stati praticati accertamenti o terapie.

Qualora la Polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza, stipulata con l'Assicuratore per lo stesso Rischio e riguardante lo stesso Assicurato e le stesse garanzie, i Periodi di Carenza di cui sopra operano:

- dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e le somme assicurate da quest'ultima previste;
- dal giorno in cui ha effetto la presente Assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.

La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

### Art. 50 - Aggiornamento automatico del Premio in base all'età dell'Assicurato

La garanzia Invalidità Permanente da Malattia è prestata dietro corresponsione di un Premio che viene aggiornato automaticamente in base al variare dell'età dell'Assicurato per scaglioni di età, secondo la tabella sotto indicata.

Alla scadenza di ciascuna annualità successiva alla stipula dell'Assicurazione, l'Assicuratore rilascia al Contraente apposita quietanza con il Premio relativo alla garanzia Invalidità Permanente da Malattia, aggiornato in base all'età di ogni Assicurato alla suddetta scadenza, al variare dello scaglione di età.

L'aumento del Premio è determinato per ciascun Assicurato moltiplicando il Premio della garanzia Invalidità Permanente da Malattia in corso, per il coefficiente di adeguamento previsto dalla tabella sottoindicata in corrispondenza dell'età dell'Assicurato alla nuova scadenza.

Aggiornamento automatico del Premio in base all'età dell'Assicurato	
Età dell'Assicurato	Coefficienti di adeguamento del Premio
fino a 25 anni	1,000000000
da 26 a 30 anni	1,142857143
da 31 a 35 anni	1,125000000
da 36 a 40 anni	1,444444444
da 41 a 45 anni	1,307692308
da 46 a 50 anni	1,411764706
da 51 a 55 anni	1,291666667
oltre 55 anni	1,129032258

### Art. 51 – Rischi esclusi dalla garanzia Invalidità Permanente da Malattia

Sono escluse dall'Assicurazione le Invalidità Permanenti derivanti da:

1. Malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi anteriori alla stipulazione del contratto, sottaciuti all'Assicuratore con dolo o colpa grave;
2. eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della Polizza;
3. intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, ovvero ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, nonché le Malattie correlate al consumo non terapeutico di stupefacenti, all'abuso di alcool e/o sostanze psicotrope;
4. Malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
5. prestazioni aventi finalità estetiche, cure dimagranti e/o dietetiche in genere;
6. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc..), tranne il caso in cui il danno sia conseguente a radiazioni utilizzate a fini terapeutici della Malattia denunciata;
7. conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche.



# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”

Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel corso del contratto, le esclusioni di cui ai numeri 1. e 2. si applicheranno con riguardo alla data della variazione, anziché a quella di stipulazione del contratto.

### Art. 52 - Criteri di valutazione - Accertamento del grado di Invalidità Permanente da Malattia

La percentuale di Invalidità Permanente viene accertata con riferimento alla tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente allegata al DPR 30/6/1965 n. 1124 e sue successive modifiche.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella sopra menzionata, la percentuale di Invalidità è stabilita con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Per organi o arti che abbiano subito una minorazione, anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali di Invalidità previste dalla tabella sopra citata per la perdita totale degli stessi, vengono ridotte in proporzione alla definitiva perdita funzionalità di detti organi o arti.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella sopra menzionata sono diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente preesistente.

La minorazione o perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di Invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

**L'accertamento avviene tramite visita medico-legale presso un medico fiduciario incaricato dall'Assicuratore che viene effettuata non prima che sia decorso il termine di 180 giorni e non oltre il termine di 540 giorni dalla data di ricezione della denuncia della Malattia.**

L'accertamento dell'Invalidità può avvenire anche al domicilio dell'Assicurato nel caso in cui sia comprovata la sua impossibilità a recarsi a visita medica.

**In ogni caso l'Assicurato deve interrompere il termine di prescrizione (art. 2952 Codice Civile).**

**Le Invalidità Permanenti da Malattia già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie.**

### Art. 53 - Criteri di indennizzabilità - Liquidazione dell'Invalidità Permanente da Malattia

L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive della singola Malattia denunciata.

**Sono in ogni caso escluse preesistenti infermità o Invalidità determinanti perdita o diminuzione della capacità all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo.**

**Nessun indennizzo è dovuto all'Assicurato quando l'Invalidità Permanente accertata è di grado pari od inferiore al 25%.**

I casi di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66% vengono indennizzati con il 100% della somma assicurata.

La liquidazione dell'Indennizzo viene effettuata, sulla somma assicurata, in base alle percentuali riportate nella tabella seguente:

Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Percentuale di Invalidità Permanente da liquidare
26%	5%
27%	5%
28%	6%
29%	8%
30%	10%
31%	12%
32%	14%
33%	16%
34%	18%
35%	20%
36%	22%
37%	24%
38%	26%
39%	28%
40%	30%
41%	32%
42%	34%

# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



43%	36%
44%	38%
45%	40%
46%	42%
47%	44%
48%	46%
49%	48%
50%	50%
51%	53%
52%	56%
53%	59%
54%	62%
55%	65%
56%	68%
57%	71%
58%	74%
59%	77%
60%	80%
61%	83%
62%	86%
63%	89%
64%	92%
65%	95%
dal 66% al 100%	100%

### Art. 54 - Denuncia del Sinistro Invalidità Permanente da Malattia ed obblighi relativi

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso all'Intermediario che ha in gestione l'Assicurazione, o all'Assicuratore, entro 10 giorni da quando ne ha avuto possibilità, presentando denuncia scritta della Malattia che, secondo parere medico, sembri comportare Invalidità Permanente, correlandola con dettagliato rapporto medico sulla natura, decorso e conseguenze della Malattia stessa.

Con riferimento al Regolamento Generale Protezione Dati/UE 2016/679 e successive modifiche, l'Assicurato, acconsentendo al trattamento dei dati personali deve:

- fornire all'Assicuratore ogni informazione e documentazione relativa alla Malattia denunciata, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione del Sinistro;
- sciogliere dal segreto professionale e d'ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente, ai quali l'Assicuratore credesse, in ogni tempo, di rivolgersi per informazioni;
- sottoporsi agli accertamenti e controlli di medici fiduciari disposti dall'Assicuratore.

E' prevista la visita presso un medico fiduciario incaricato dall'Assicuratore, nei casi in cui l'Assicuratore ritenga di verificare la natura della Malattia denunciata e quantificare il grado di Invalidità Permanente da essa derivato. Come indicato all'Art. 52, l'accertamento della Malattia viene effettuato dall'Assicuratore, non prima che sia decorso il termine di 180 giorni e non oltre il termine di 540 giorni dalla data di ricezione della denuncia della Malattia stessa.

L'inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicuratore si obbliga ad utilizzare le informazioni assunte esclusivamente per l'esecuzione e l'interpretazione del contratto di assicurazione, nel rispetto della normativa del D. Lgs del 30.6.2003 n. 196.

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato con esclusione della visita presso il medico fiduciario incaricato dall'Assicuratore, qualora richiesta.



# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



### Art. 55- Controversie

In caso di divergenze sul diritto all'Indennizzo e di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del Sinistro nonché sul grado di Invalidità Permanente accertato nei termini della presente garanzia si applica quanto previsto dall'Art. 46 delle Condizioni di Assicurazione.

## SEZIONE ASSISTENZA

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

#### PREMESSA

Net Insurance S.p.A. ha affidato la gestione delle Prestazioni di Assistenza a Europ Assistance Italia S.p.A.

#### Istruzioni per la richiesta di Assistenza

Per usufruire di dette Prestazioni, indicate al successivo Art. 56, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa - in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - ai seguenti recapiti:

- dall'Italia al numero : 800 542 009
- dall'estero al numero : +39.02.58.28.65.49
- se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:  
**EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.**  
**Piazza Trento, 8**  
**20135 MILANO**
- oppure inviare un fax al numero : +39.02.58.47.72.01

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di Polizza preceduto dalla sigla NETN
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

**La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.**

#### DEFINIZIONI SPECIFICHE

Nel testo che segue si intendono per:

##### Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

##### Assicuratore

Net Insurance S.p.A.

##### Estensione Territoriale

Le Prestazioni, laddove non diversamente specificato, sono operanti per eventi verificatisi nel mondo intero.

##### Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

##### Prestazioni

Sono le Assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato.



# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



### Sinistro

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di Assistenza dell'Assicurato.

### Struttura Organizzativa

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Net Insurance S.p.A. provvede, per incarico in quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Net Insurance S.p.A. stessa, le Prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

## PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

### Art. 56 – Prestazioni di Assistenza

L'Assicuratore, per il tramite esclusivo della Struttura Organizzativa, nei casi di Infortunio delle persone Assicurate, mette a loro disposizione il servizio di assistenza che si realizza attraverso le seguenti Prestazioni:

#### 1. - Consulenza medica

Qualora, a seguito di Infortunio, l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

#### 2. - Invio di un medico generico in casi d'urgenza

Qualora, a seguito di Infortunio l'Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della Prestazione, provvederà ad inviare a spese dell'Assicuratore uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

#### 3. - Trasporto in autoambulanza in Italia

Qualora, a seguito di Infortunio, l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza successivamente al Ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza, tenendo l'Assicuratore a proprio carico la relativa spesa.

**La spesa viene corrisposta fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).**

#### 4. - Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà, tenendo l'Assicuratore a carico delle spese, ad:

- individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di Cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
- organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo tra i seguenti:
  - aereo sanitario (limitatamente ai Paesi europei);
  - aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
  - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
  - autoambulanza, senza limiti di percorso;
- assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai Medici della Struttura Organizzativa.

Non danno luogo alla Prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

#### 5. - Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Qualora l'Assicurato, in conseguenza della Prestazione di cui al precedente punto 4., venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà, tenendo l'Assicuratore a carico delle spese, al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo tra i seguenti:

# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



- aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
- treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

### 6. - Invio di un infermiere al domicilio

Qualora l'Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un Ricovero in ospedale a seguito di Infortunio, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un infermiere a tariffa controllata, assumendone l'Assicuratore l'onorario.

**La spesa viene corrisposta fino ad un massimo di € 200,00 complessivi per Sinistro.**

### 7. - Invio di un fisioterapista a domicilio

Qualora l'Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da Infortunio, necessiti dell'assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista, assumendone l'Assicuratore l'onorario.

**La spesa viene corrisposta fino ad un massimo di € 200,00 complessivi per Sinistro.**

### 8. - Invio Collaboratrice familiare

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio, sia stato ricoverato in Istituto di Cura per un periodo superiore a 5 giorni e sia temporaneamente invalido e pertanto impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo l'Assicuratore a carico il relativo costo.

**La spesa viene corrisposta fino ad un massimo di € 200,00 complessivi per Sinistro.**

### 9. - Consegna spesa al domicilio

Qualora l'Assicurato, in seguito a Ricovero in Istituto di Cura superiore a 5 giorni per Infortunio, sia impossibilitato ad acquistare generi alimentari di prima necessità, la Struttura Organizzativa, nei primi 15 giorni di convalescenza post Ricovero, provvederà all'invio di un proprio incaricato, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo l'Assicuratore a proprio carico il compenso convenzionale di due ore ad intervento e per un massimo di tre invii per ogni periodo post Ricovero.

I costi dei beni acquistati dovranno essere anticipati all'incaricato e resteranno a carico dell'Assicurato.

### 10. Invio di un aiuto per la famiglia

Qualora l'improvviso Ricovero in ospedale dell'Assicurato a seguito di Infortunio rendesse necessaria la presenza di una persona che si prenda cura dei suoi figli minorenni a casa, la Struttura Organizzativa procurerà una persona fidata oppure organizzerà il viaggio di andata e ritorno di un parente, domiciliato in Italia, per permettergli di trasferirsi a casa dell'Assicurato.

**Massimale: l'Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 48 ore per Sinistro.**

### Art. 57 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni

**Fermo restando le esclusioni riportate nelle singole Prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:**

- Tutte le Prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della Polizza.
- La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
- L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del Sinistro stesso.
- Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
  - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
  - c) dolo dell'Assicurato;
  - d) suicidio o tentato suicidio;

# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



- e) Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche motonautiche e motocicliste e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive volte a titolo professionale;
  - f) Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
- Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
  - La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
  - Ogni diritto nei confronti di Net Insurance S.p.A. si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
  - Il diritto alle Assistenze fornite dall'Assicuratore decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
  - Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole Prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle Prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
  - A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra società assicuratrice, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni società assicuratrice e specificatamente all'Assicuratore nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra società assicuratrice, le Prestazioni di cui alla presente polizza, saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla società assicuratrice che ha erogato la prestazione.
  - Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.
  - Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello di residenza o domicilio del Contraente.



# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”

### Allegato alle Condizioni di Assicurazione: ELENCO ATTIVITA' PROFESSIONALI

La valutazione del grado di Rischio delle varie attività professionali è classificata secondo una classe di Rischio crescente da 1 a 4.

La valutazione della classe di Rischio RD è riservata all'Assicuratore.

Descrizione delle attività professionali	Classe di Rischio
Addetto alle imprese di pulizie	2
Addetto al montaggio di mobili	2
Addetto pony express	3
Agente di assicurazione	2
Agente di borsa	2
Agente di cambio	1
Agente di commercio	2
Agente di custodia	3
Agente di pubblicità	2
Agente di viaggio	1
Agente immobiliare	2
Agente Polizia di Stato	RD
Agente Polizia ferroviaria	2
Agricoltore (proprietario, affittuario, ecc.) con mansioni amministrative	1
Agricoltore con prestazioni manuali con guida di macchine agricole	3
Agricoltore con prestazioni manuali senza guida di macchine agricole	2
Agronomo	1
Albergatore con prestazioni manuali	2
Albergatore senza prestazioni manuali	1
Allenatore sportivo	2
Allevatore di animali diversi da equini, bovini, suini	2
Allevatore di equini, bovini, suini	3
Ambulante	2
Amministratore di beni propri o altrui	1
Analista chimico	2
Antiquario con restauro	2
Antiquario senza restauro	1
Archeologo	3
Architetto con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	2
Architetto senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	1
Archivista	1
Arredatore	1
Arrotino	3
Ascensorista	3
Assistente sociale	2
Attore	2
Autista di autocarri superiori a 40 q.li a pieno carico, autobus, macchine operatrici	4



## Condizioni di Assicurazione Polizza Infortuni “Passa sempre”

Autista di veicoli, esclusi: autocarri superiori a 40 q.li a pieno carico, autobus, macchine operatrici, taxi	3
Autorimessa: addetto riparazione, manutenzione, lavaggio, ecc.	3
Autorimessa: esercente senza prestazioni manuali	1
Autotrasportatore con guida di veicoli	4
Autotrasportatore: titolare senza prestazioni manuali	1
Avvocato e procuratore legale	2
Baby sitter	2
Badante	2
Bagnino	2
Ballerino	2
Barista	2
Benestante	1
Bibliotecario	1
Bidello	2
Bigliettaio e cassiere di cinema o teatro	1
Biologo	1
Boscaiolo, abbattitore e potatore di alberi di alto fusto (senza uso di esplosivi)	3
Caldaista	3
Calzolaio	2
Cameriere	2
Cantante	2
Cantoniere	3
Carabiniere	RD
Carpentiere (anche su ponteggi, impalcature)	4
Carpentiere (solo a terra)	3
Carrozziere di autoveicoli (autoriparatore)	3
Casalinga	1
Casaro	2
Casellante	2
Cavaiolo senza uso di mine	4
Ceramista	2
Certificatore di qualità	2
Chimico di laboratorio (senza trattamento di materiali esplodenti o esplosivi)	2
Chimico di laboratorio (con trattamento di materiali esplodenti o esplosivi)	4
Clero (appartenente al)	1
Commercialista	1
Concessionario di autoveicoli	2
Concessionario di motoveicoli	2
Conciatore (di pelle)	3
Consulente del lavoro	1
Corniciaio	2
Cuoco	2
Custode, portiere	2
Direttore artistico	2



## Condizioni di Assicurazione Polizza Infortuni “Passa sempre”

Direttore d'orchestra	2
Dirigente compreso accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	2
Dirigente escluso accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	1
Disegnatore	1
Disinfestatore (anche derattizzazione)	2
Disk jockey	1
Distributori di carburante (gestore di) con manutenzione, lavaggio	3
Distributori di carburante (gestore di) senza manutenzione, lavaggio	2
Domestico (collaboratore familiare)	2
Elettrauto	3
Elettricista con uso di impalcature e ponteggi	4
Elettricista senza uso di impalcature e ponteggi	3
Enologo ed enotecnico	2
Esercito (esclusi Carabinieri, Guardie di Finanza): Sottufficiale	2
Esercito (esclusi Carabinieri, Guardie di Finanza): Ufficiale	2
Estetista (callista, pedicure, manicure, ecc.)	2
Fabbricante di apparecchi ortopedici	2
Fabbro (anche su ponteggi, impalcature)	4
Fabbro (solo a terra)	3
Facchino	4
Falegname	4
Farmacista	1
Fattorino	2
Ferroviero: macchinista	3
Ferroviero: personale viaggiante	2
Fochista	3
Fotografo anche all'esterno	2
Fotografo solo in studio	1
Fotomodella, indossatrice	1
Geologo	1
Geometra con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	2
Geometra senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	1
Giardiniere, vivaista, floricultore	2
Giornalaio	1
Giornalista (cronista, corrispondente)	2
Gommista	3
Grafico	1
Gruista	4
Guardacaccia	2
Guardapesca	2
Guardia giurata	2
Guardia di Finanza	4
Guida alpina	3
Guida ed animatore turistico	2



## Condizioni di Assicurazione Polizza Infortuni “Passa sempre”

Idraulico	3
Imbianchino con uso di ponteggi e impalcature	4
Imbianchino senza uso di ponteggi e impalcature	3
Impiegato	1
Imprenditore che non presta opera manuale purchè non rientrante in altra specifica attività con relativo codice di rischio	1
Imprenditore che presta saltuariamente opera manuale purchè non rientrante in altra specifica attività con relativo codice di rischio	1
Imprenditore edile che presta opera manuale	4
Infermiere	2
Ingegnere con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	2
Ingegnere senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	1
Insegnante di arti marziali e lotta nelle sue varie forme	3
Insegnante di ballo	2
Insegnante di educazione fisica, attività sportive (esclusi equitazione, arti marziali e lotta nelle diverse forme)	2
Insegnante di equitazione	3
Insegnante di materie non sperimentali o di pratica professionale	1
Insegnante di materie sperimentali o di pratica professionale	2
Insegnante di musica	1
Installatore di distributori automatici (compresa manutenzione)	3
Installatore di tende, veneziane, serramenti con uso di ponteggi, impalcature	3
Installatore di tende, veneziane, serramenti senza uso di ponteggi, impalcature	2
Interprete	1
Investigatore	2
Ispettore di assicurazione	2
Istruttore di scuola guida	2
Lattoniere	4
Legatore di libri	2
Litografo	2
Macellaio (compresa macellazione)	3
Magazziniere	2
Magistrato	1
Magliaia	2
Marinaio	3
Marmista	3
Massaggiatore e fisioterapista	2
Materassaio	2
Meccanico	3
Mediatore (escluso bestiame)	1
Mediatore di bestiame	2
Medico (non radiologo)	1
Medico radiologo	2
Militare in missione all'estero	RD





## Condizioni di Assicurazione Polizza Infortuni “Passa sempre”

Mobiliere	3
Mototaxi	3
Muratore	4
Musicista	2
Notaio	1
Odontotecnico	2
Operaio con uso di macchine ed accesso a officine, cantieri, ponteggi e impalcature (escluso settore edile)	3
Operaio senza uso di macchine e con accesso a officine e cantieri	2
Operatore di medicina alternativa	1
Operatore ecologico	2
Ostetrica	1
Ottico	1
Paramedico	2
Parrucchiere, barbiere	1
Pavimentatore	3
Pellettiere	2
Pensionato	1
Perito	2
Pescatore su fiumi e laghi	3
Pescatore su mare	4
Piastrellista	3
Piloti e membri di equipaggio di aeromobile	RD
Pirotecnico	RD
Pittore	1
Portavalori	2
Portuale (dipendente, esclusi facchini)	3
Postino	2
Produttore assicurazioni	2
Programmatore / consulente informatico	2
Promotore finanziario	2
Rappresentante	2
Restauratore con accesso a ponteggi, impalcature	4
Restauratore solo a terra	2
Riparatore radio, TV (compresa posa di antenne)	3
Riparatore radio, TV (esclusa posa di antenne), elettrodomestici in genere, computers	2
Sarto	2
Scrittore	1
Scultore	2
Sommozzatore	RD
Spazzacamino	3
Speleologo	RD
Stagista * 1	1
Stagista * 2	2
Stagista * 3	3

# Condizioni di Assicurazione

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



Stagista * 4	4
*La classe di rischio corrispondente alla figura dello stagista deve essere selezionata in funzione dell'attività svolta (es. lo stage svolto nell'ambito di uno studio notarile rientra nella classe di rischio 1; se invece l'attività collegata è di Meccanico, la classe di rischio di riferimento è la 3).	
Stilista	2
Studente	1
Stunt-man	RD
Tappezziere	2
Taxista	3
Tipografo	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:abiti, confezioni	1
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:accessori per autoveicoli	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:armeria con confezionamento di cartucce e munizioni	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:armeria senza confezionamento di cartucce e munizioni	1
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:articoli da regalo	1
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:articoli ed apparecchi fotografici e di ottica	1
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:articoli igienico-sanitari	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:articoli in pelle, calzature	1
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:articoli sportivi	1
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:bar, caffè, birreria	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:cartoleria, libreria	1
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:casalinghi	1
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:colori e vernici	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:computers, mobili per ufficio	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:dischi, musica, strumenti musicali	1
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:drogheria, vini e liquori	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:elettrodomestici, radio, TV (esclusa posa di antenne)	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:ferramenta	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:fiori e piante	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:frutta e verdura	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:generi alimentari	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:giocattoli	1
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:macelleria (esclusa macellazione)	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:merceria, tessuti	1
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:mobili	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:oreficeria, orologeria, gioielleria	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:panetteria, latteria, pasticceria, gelateria: senza produzione	1
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:panetteria, latteria, pasticceria, gelateria: con produzione	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:pellicce, capi in pelle	1
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:pescheria	2



## Condizioni di Assicurazione Polizza Infortuni “Passa sempre”

Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:profumeria	1
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:ristorante, trattoria, pizzeria	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:salumeria, rosticceria	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:surgelati	2
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:tabaccheria	1
Titolare/Addetto negozio o esercizio commerciale di:tintoria, lavanderia	2
Titolare/Addetto pompe funebri	2
Tornitore	3
Usciere	1
Veterinario	2
Vetraio anche su ponteggi e impalcature	3
Vetraio solo a terra	2
Vetrinista	1
Vigile del fuoco	4
Vigile urbano	2
Vulcanizzatore	3

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 01/06/2025.

# Fac simile Proposta Polizza Infortuni “Passa sempre”



## FAC SIMILE – MODULO DI PROPOSTA

### CONTRAENTE

Cognome e Nome			
Nato a		il	gg/mm/aaaa
Codice fiscale			
Residente in (via, piazza, ecc.)		n. civico	
Città e provincia	( )	c.a.p.	
Indirizzo e-mail		n. cellulare	

### DATI DI POLIZZA

Data decorrenza polizza	gg/mm/aaaa	Data scadenza polizza	gg/mm/aaaa
Scadenza prima quietanza	gg/mm/aaaa	Durata del contratto : Anni e giorni	
Caratteristica contratto:	Annuale con tacito rinnovo. Premio annuale anticipato.		
Frazionamento.			
Polizza sostituita n. -----	Tacito rinnovo	SI	Coassicurazione NO
Condizioni di assicurazione operanti :	Mod. NET/0029/1 – Ed. 06.2025		
Modalità di Pagamento:			

### PREMIO

#### IMPORTO RATA ALLA FIRMA

PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO
€	€	€

#### IMPORTO RATE SUCCESSIVE

PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO
€	€	€

### ASSICURATO n. 1

Cognome e Nome			
Nato a		il	gg/mm/aaaa
Codice fiscale			
Residente in (via, piazza, ecc.)		n. civico	
Città e provincia		c.a.p.	
Indirizzo e-mail		n. cellulare	
Attività Professionale dichiarata			

GARANZIE	CAPITALE ASSICURATO	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO IMPOSTE
Morte da Infortunio	€	€	€	€
Invalità Permanente da Infortunio	€	€	€	€
Rimborso spese di cura da Infortunio	€	€	€	€
Diaria da ricovero e convalescenza	€	€	€	€
Diaria da gessatura	€	€	€	€
Diaria da inabilità temporanea	€	€	€	€
Invalità Permanente da Malattia	€	€	€	€
Assistenza	€	€	€	€
Condizioni particolari operanti				
Beneficiario in caso di morte				

# Fac simile Proposta Polizza Infortuni “Passa sempre”



## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara ai sensi dell'art. 11 del Regolamento IVASS n.41/2018 di aver ricevuto e preso visione del Set Informativo di cui al Mod. NET/0029/1 - Ed. 06.2025 predisposto da Net Insurance S.p.A., contenente il Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti danni (DIP DANNI), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti Danni (DIP aggiuntivo Danni), le Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario ed il Fac - Simile del Modulo di Proposta e di accettare i documenti ivi contenuti come parte integrante del Contratto di Assicurazione.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Contraente \_\_\_\_\_

Il Contraente:

- chiede a NET INSURANCE S.p.A. - e previo consenso di questa - di stipulare quale Contraente in nome proprio ed in nome e per conto delle persone Assicurate, il contratto di assicurazione “Polizza Infortuni PASSA SEMPRE” in conformità alle Condizioni di Assicurazione di cui al Mod. NET/0029/1 - Ed 06.2025;
- dichiara di aver avuto completa ed esauritiva soddisfazione rispetto a tutti i quesiti formulati prima della sottoscrizione del presente documento;
- dichiara ai sensi dell'art.56 del Regolamento Ivass n. 40/2018 di aver preso visione del MUP (Modulo Unico Precontrattuale) ;
- consapevole che le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del Rischio da parte di Net Insurance S.p.A., sono veritiere, precise e complete;
- dichiara di prosciogliere dal segreto professionale i medici e gli istituti di cura che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che riguardino il sottoscritto e le altre persone Assicurate con la presente Polizza, autorizzando fin da ora Net Insurance S.p.A. all'acquisizione di copia di cartelle cliniche di degenza e di accertamenti medici.

**Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.**

**Nei casi espressamente previsti dalle Condizioni di Assicurazione, l'Assicurando che deve compilare il Questionario Sanitario, deve verificare l'esattezza delle informazioni rilasciate prima della sottoscrizione dello stesso.**

**Il Contraente dichiara inoltre ai sensi dell'art. 120-quater del CAP, di aver scelto di ricevere la trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale, del contratto di assicurazione concluso, e durante la vigenza del contratto di assicurazione, delle comunicazioni previste dalla normativa vigente (barrare una tra le opzioni di seguito riportate):**

- ☐ via e-mail in formato digitale (agli indirizzi di posta elettronica forniti in anagrafica) e su area riservata;
- ☐ in formato cartaceo.

**Tale dichiarazione potrà essere revocata liberamente dal Contraente in qualsiasi momento.**

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Contraente \_\_\_\_\_

**Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Mod. NET/0029/1 - Ed.06.2025:**

Art. 1 - “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio”; Art. 2 - “Aggravamento e diminuzione del Rischio”; Art. 3 - “Attività diverse da quella dichiarata”; Art. 4 - “Persone non assicurabili - cessazione dell'Assicurazione”; Art. 5 - “Limite di età”; Art. 6 - “Altre assicurazioni”; Art. 9 - “Durata dell'Assicurazione - Proroga dell'Assicurazione”; Art. 11 - “Recesso in caso di Sinistro”; Art. 13 - “Prescrizione”; Art. 22 - “Rischi esclusi dall'Assicurazione”; Art.43 - “Denuncia del Sinistro Infortuni ed obblighi relativi”; Art. 44 - “Criteri di indennizzabilità”; Art. 46- “Controversie”; Art. 48 - “Modalità di assunzione del rischio - Questionario Sanitario”; Art. 49 - “Periodo di Carenza - Decorrenza della garanzia”; Art. 50 - “Aggiornamento automatico del Premio in base all'età dell'Assicurato”; Art. 51 - “Rischi esclusi dalla garanzia Invalidità Permanente da Malattia”; Art. 53 - “Criteri di indennizzabilità - Liquidazione dell'Invalidità Permanente da Malattia”; Art. 54 - “Denuncia del Sinistro Invalidità Permanente da Malattia ed obblighi relativi”; Art. 55 - “Controversie”; Art.57 - “Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni.”

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Contraente \_\_\_\_\_

# Fac simile Proposta

## Polizza Infortuni “Passa sempre”



### MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio annuo frazionabile in rate semestrali.

Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario Net Insurance S.p.A., quale impresa di assicurazione oppure l'Intermediario, espressamente in tale qualità.

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

**Prima di fornire i suoi consensi, La invitiamo a leggere attentamente l'informativa Privacy consegnata, disponibile anche nella sezione Privacy del sito [www.netinsurance.it](http://www.netinsurance.it)**

Il Contraente sopra indicato, nella sua qualità di interessato, letta e compresa l'Informativa Privacy:

- a) per il trattamento dei Suoi dati di natura particolare (es. dati relativi allo stato di salute), per le finalità e con le modalità sopra illustrate, consapevole che il trattamento di tali dati è necessario per dare esecuzione ad alcune attività del rapporto contrattuale (ad es., gestione dei sinistri)

☐ presta il consenso

- b) Consapevole che il mancato conferimento dei seguenti consensi non inficerà i rapporti contrattuali intercorrenti con la Società:

- In merito al trattamento dei Suoi dati personali per l'esecuzione di attività di marketing generico da parte di Net Insurance (ad es., questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di Net Insurance e di altre società del Gruppo con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell'informativa.

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

- In merito al trattamento dei Suoi dati personali per finalità di profilazione a scopo marketing personalizzato da parte di Net Insurance sulla base dei Suoi interessi e delle Sue preferenze (ad es., ricerche di mercato, questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di Net Insurance e di altre società del Gruppo con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell'informativa.

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

- In merito al trattamento dei Suoi dati personali per l'esecuzione di attività di marketing da parte di Società terze sulla base dei Suoi interessi e delle Sue preferenze (ad es., ricerche di mercato, questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di tali società con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell'informativa.

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Contraente \_\_\_\_\_



## *Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016*

La Compagnia **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

### **1) Titolare del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

### **2) Tipologia e fonte dei dati**

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “**il/i Contratto/i**”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

### **3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati**

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi



interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

## 4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

## 5) Destinatari dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c) I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associative consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net Insurance (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia.

L'elenco dei soggetti cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo [responsabileprotezionedati@netinsurance.it](mailto:responsabileprotezionedati@netinsurance.it) ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net Insurance si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo [responsabileprotezionedati@netinsurance.it](mailto:responsabileprotezionedati@netinsurance.it) ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

## 6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

## 7) Diritti dell'Interessato

**7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:**

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);



- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

## 7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

**NET INSURANCE S.p.A.**

**Responsabile Protezione Dati**

**Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,**

**00161 Roma**

**ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it**

**ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it**

## 7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).